



## *Informativa per la clientela di studio*

*N. 02 del 26.04.2021*

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

### **OGGETTO: EMERGENZA COVID – COSA CAMBIA DAL 26 APRILE 2021**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo informarLa riguardo le novità introdotte e le attività che potranno ripartire da oggi 26 aprile 2021 così come previste dal D.L. 52 del 23 aprile*

#### ***Premessa***

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il **decreto-legge 52/2021** che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

#### ***PROROGA STATO DI EMERGENZA***

Il decreto prevede la **proroga fino al 31 luglio dello stato d'emergenza** connesso all'emergenza sanitaria in atto, già deliberato il 31 gennaio 2020. La proroga è stata decisa su proposta della Protezione civile e su indicazione del Cis che ritiene esistano le condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale.

#### ***CERTIFICAZIONI VERDI***

Il decreto prevede l'introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette "**certificazioni verdi Covid-19**", **comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.**

Le certificazioni verdi COVID-19 saranno quindi rilasciate al fine di **attestare una delle seguenti condizioni:**

- **Avvenuta vaccinazione** anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- **Avvenuta guarigione** da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- **Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare** con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

La certificazione verde COVID-19 **avrà le seguenti validità:**

- **Sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale** e sarà rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero



dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. Contestualmente al rilascio si provvederà a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

- **Sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione** e sarà rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, e sarà resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Tale certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
- **48 ore dall'esecuzione del test antigenico rapido o molecolare** e sarà prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate (comprese le farmacie) e dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta

## **PROTOCOLLI DI SICUREZZA**

Per poter riprendere l'operatività sarà **TASSATIVO il rispetto della distanza interpersonale e non solo, infatti il decreto fa riferimento al rispetto dei protocolli di sicurezza a suo tempo emanati.**

## **ZONE ROSSE ARANCIO GIALLE BIANCHE - COPRIFUOCO**

Dal 26 aprile 2021 tornano le **zone gialle e le zone bianche da e per cui ci si potrà muovere liberamente.**

Rimane l'inserimento automatico di una Regione in zona rossa qualora l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

**Il coprifuoco resta dalle ore 22 alle ore 5.00**

## **SPOSTAMENTI**

Dal 26 aprile 2021 sono:

- **sempre consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla.**
- Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in **zona arancione o rossa** sono invece consentiti, oltre che per **comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute**, nonché per il **rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle "certificazione verde Covid-19"**.
- **Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata** abitata, dalle 5 alle 22 e **nel limite di quattro persone** ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.



---

## **RIAPERTURE ATTIVITA'**

### **Bar e ristoranti**

Dal **26 aprile 2021**, nella **zona gialla**, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con **consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore.**

Resta consentita **senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.**

Dal **1° giugno 2021**, nella **zona gialla**, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, **sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati.**

### **Spettacoli aperti al pubblico**

**dal 26 aprile 2021, in zona gialla**, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto **sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.**

La **capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata** e il numero massimo di **spettatori non può comunque essere superiore a 1.000** per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

**Restano sospesi** gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in **sale da ballo, discoteche e locali assimilati.**

### **Competizioni ed eventi sportivi**

A decorrere **dal 1° giugno 2021, in zona gialla**, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paraolimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La **capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.**

### **Sport di squadra, piscine, palestre**

**dal 26 aprile 2021, in zona gialla**, è consentito lo **svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.**

E' comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.

**dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività delle piscine all'aperto.**

**dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle palestre.**

### **Scuola e università**

**Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021**, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).

**Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica**, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della



popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

**Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza.** Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno. Sull'intero territorio nazionale, salva diversa valutazione delle università, gli esami, le prove e le sedute di laurea, le attività di orientamento e di tutorato, le attività dei laboratori si svolgeranno in presenza. Saranno inoltre **aperte le biblioteche, le sale lettura e le sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.**

Tali disposizioni si applicano anche, per quanto compatibili, alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.

#### ***Fiere, convegni e congressi***

**dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere,** ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.

**Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi.**

#### ***Centri termali e parchi tematici e di divertimento***

**Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.**

Resta immutata l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.*

*Distinti saluti*

**STUDIO ROSSI  
& PARTNERS**